



Affidamento diretto della fornitura di integratori minerali per i partecipanti alla “Campagna AIB estiva 2026” in Calabria

DOCUMENTO UNICO DI AFFIDAMENTO

INDICE

Art. 1 - Premesse	2
Art. 2 - Oggetto della fornitura	3
Art. 3 - Termini e modalità di esecuzione	3
Art. 4 - Modalità di affidamento e valore stimato	3
Art. 5 - Requisiti di partecipazione	3
Art. 6 - Termini di presentazione e contenuto delle offerte	4
Art. 7 - Soccorso istruttorio	4
Art. 8 - Garanzie	4
Art. 9 - Adempimenti per la stipula del contratto	5
Art. 10 - Spese contrattuali	5
Art. 11 - Revisione prezzi	5
Art. 12 - Subappalto	5
Art. 13 - Modalità di pagamento	5
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 15 - Penali	7
Art. 16 - Risoluzione del contratto	7
Art. 17 - Recesso	8
Art. 18 - Responsabilità e obblighi dell'affidatario	9
Art. 19 - Protocollo di legalità	10
Art. 20 - Divieto di cessione del contratto	10
Art. 21 - Comunicazione tentativi di estorsione	10
Art. 22 - Prevenzione interferenze illecite – Misure anticorruzione	11
Art. 23 - Ulteriori obblighi informativi	11
Art. 24 - Codice di comportamento dei dipendenti	11
Art. 25 - Accesso agli atti	11
Art. 26 - Definizione delle controversie	11
Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati personali	11
Art. 28 - Disposizioni finali	14

Art. 1 - Premesse

Il Dipartimento della Protezione Civile, dal 2022 ad oggi, ha annualmente formulato la richiesta di fornire contingenti di volontari operanti nel settore dell'antincendio boschivo a supporto delle attività estive di monitoraggio del territorio e di eventuale intervento attivo nei territori delle Regioni Sicilia, Puglia e Calabria ove, negli ultimi anni, il Sistema Nazionale di Protezione Civile ha operato in numerose emergenze e mobilitazioni per affrontare il rischio incendi, proponendo dei "gemellaggi" tra le Regioni a più alto rischio di incendi boschivi estivi e quelle nelle quali tale eventualità risulta meno probabile. Dal 2022 al 2025 la Regione Veneto ha aderito ai "gemellaggi" organizzati con le tre summenzionate regioni.

Per il corrente anno è stata organizzata la "Campagna AIB estiva 2026", dal 25 luglio al 16 agosto, per far fronte al grave rischio incendi connesso alla situazione meteorologica delle regioni suindicate, e in seno alle riunioni preparatorie della medesima, è stato proposto alla Regione del Veneto di organizzare allo scopo un "gemellaggio" con la Regione Calabria.

La Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, struttura regionale competente alla pianificazione e attuazione di tali iniziative, ha organizzato un apposito contingente di circa n. 80 operatori, formato da volontari AIB, operai forestali specializzati AVISP e funzionari regionali (DOS e di protezione civile), per i quali si rende necessario acquistare una congrua quantità di integratori minerali da utilizzare durante i turni di servizio al fine di garantire la reidratazione del personale esposto ad alte temperature.

Ciò premesso, il presente documento ha per oggetto l'affidamento diretto della fornitura di n. 1320 bustine idrosolubili monodose di integratori di sali minerali, secondo le modalità di seguito dettagliate.

Piattaforma di negoziazione

L'affidamento diretto verrà gestito digitalmente mediante utilizzo del sistema di intermediazione telematica denominato "APPTTEL", acronimo di "Appalti Telematici", (di seguito per brevità anche solo "APPTTEL"). Il portale di accesso per gli Operatori Economici è raggiungibile dal seguente link: <https://appaltitelematici.regione.veneto.it/PortaleAppalti>. Per partecipare alle procedure di affidamento tramite la nuova piattaforma, gli Operatori Economici devono effettuare la registrazione, che dura pochi minuti ed è completamente gratuita, ai fini di accedere all'Area Riservata. Per l'eventuale supporto tecnico si rinvia alla sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza Operatori Economici" della piattaforma.

Affidamento diretto su APPTTEL n. G03877.

Ulteriori informazioni

CPV: 33617000-8 – Integratori minerali

Il presente affidamento è disciplinato dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") e dalla sottoindicata documentazione:

- Documento Unico di Affidamento inviato all'Operatore economico tramite piattaforma AppTel;
- Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09.10.2025: https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954;
- Codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla Regione del Veneto con DGR n. 1368 del 04.11.2025: <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=569061>;
- Protocollo d'intesa in materia di appalti perfezionato in data 12.11.2025 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA VENETO, ANCE VENETO, CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, CNA VENETO, CASARTIGIANI VENETO E CONFCOMMERCIO VENETO: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-intesa>;

documenti che l'Operatore economico si obbliga a osservare nell'esecuzione della fornitura, in quanto facenti parte integrante e sostanziale del contratto stipulato secondo le modalità previste dal presente

Documento Unico di Affidamento, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Responsabile Unico del Progetto e contatti con la stazione appaltante

Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Nicola Gaspardo, Direttore dell'U.O. Volontariato, Logistica e Formazione della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale e il Direttore dell'esecuzione contrattuale è il dr. geol. Rocco Mariani, E.Q. dell'Ufficio Logistica.

Stazione Appaltante è la Regione del Veneto – Giunta regionale, Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, Viale Paolucci n. 34 Venezia.

Punti di contatto: Ufficio Logistica 041.2793247 - 4189

E-mail: protezionecivile.logistica@regione.veneto.it

Art. 2 - Oggetto della fornitura

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di n. 1320 bustine idrosolubili monodose (1 al dì) di integratori di sali minerali, contenenti potassio, magnesio, calcio, fosforo, sodio, cloro, ferro e zolfo.

Art. 3 - Termini, luoghi e modalità di esecuzione

La fornitura verrà ritirata dal personale incaricato della stazione appaltante presso la sede dell'affidatario, che dovrà metterla a disposizione per il ritiro **entro e non oltre la data del 15.07.2026**.

A tal fine, l'affidatario dovrà indicare un **referente** che la stazione appaltante potrà contattare quale interlocutore principale per quanto concerne gli aspetti relativi all'esecuzione delle prestazioni. Il nominativo e i contatti del referente dovranno essere indicati nell'apposito campo dell'Autodichiarazione di possesso dei requisiti.

Art. 4 - Modalità di affidamento e valore stimato

La fornitura viene affidata mediante "Affidamento diretto" senza confronto competitivo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice.

L'importo del contratto è stimato in euro 350,00 al netto di Iva, ribassabile ma non superabile in sede di offerta, ed è comprensivo di tutti i servizi necessari alla corretta esecuzione del contratto, nonché qualsivoglia ulteriore esborso sostenuto dall'Operatore economico ai fini della fornitura, anche se non espressamente indicati.

Per la fornitura oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 non sussistono costi della sicurezza di natura interferenziale.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione

L'operatore economico invitato a offrire deve rientrare tra i soggetti indicati agli articoli 65 e 66 del Codice e deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice stesso e del requisito di ordine speciale previsto all'art. 100, comma 3 del Codice: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 (cd. divieto di pantouflage) a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Art. 6 - Termini di presentazione e contenuto delle offerte

L'intero affidamento è gestito in modalità telematica. Per rispondere all'Invito a offrire trasmesso sulla piattaforma APPTTEL, **l'operatore economico dovrà far pervenire la propria offerta, a pena di irricevibilità, entro e non oltre la data e l'ora indicata a sistema**, utilizzando la modalità "Comunicazioni". Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Documento.

Al presente affidamento è assegnato su APPTTEL il codice n. G03877.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma APPTTEL. Le operazioni di invio di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta economica e la documentazione richiesta devono essere **sottoscritte** con firma digitale, altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, o, in mancanza delle medesime, con firma autografa accompagnata da copia del documento di identità.

Si invita a trasmettere l'offerta utilizzando la funzione "Comunicazioni" di APPTTEL, allegando la seguente documentazione:

- **Offerta economica**, predisposta dall'operatore economico su propria carta intestata e sottoscritta a cura del legale rappresentante dello stesso con le modalità suindicate;
- **Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici** ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità su indicate, secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante;
- **Scheda dati anagrafici**, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità su indicate, secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante;
- **Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità su indicate.

L'offerta presentata è irrevocabile per 90 giorni a partire dal termine per la presentazione della stessa.

La presentazione dell'offerta, in risposta all'invito su APPTTEL, comporta l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti i documenti caricati dalla stazione appaltante nella piattaforma e allegati all'invito stesso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta ricevuta.

Art. 7 - Soccorso istruttorio

Si rinvia all'art. 101 del Codice.

Art. 8 - Garanzie

Per il presente affidamento, la stazione appaltante non richiede garanzie provvisorie.

Qualora richiesta, l'affidatario dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo le modalità indicate all'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per motivate ragioni.

Art. 9 - Adempimenti per la stipula del contratto

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica da parte della stazione Appaltante della sussistenza dei requisiti di ordine generale, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del Codice. Si precisa, tuttavia, che ai sensi dell'art. 52 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del Codice si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Si intendono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente Documento Unico di Affidamento, l'offerta economica, il Protocollo di Legalità, il Protocollo d'intesa e il Codice di Comportamento dei dipendenti.

Art. 10 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

I contratti di importo inferiore a euro 40.000,00 oltre Iva sono esenti dal versamento dell'imposta di bollo, come previsto dall'Allegato I.4 al Codice.

Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986.

Art. 11 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire e si applicherà alle prestazioni da liquidare. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria "Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici".

Art. 12 - Subappalto

Si applica l'art. 119 del Codice.

Art. 13 - Modalità di pagamento

L'aggiudicatario non potrà esigere dalla scrivente Direzione, per le prestazioni oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'aggiudicatario si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, dell'Allegato II.14 al Codice, ai contratti di fornitura non si applicano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1 del Codice stesso in tema di anticipazione del prezzo.

pag. 6/14

A seguito della consegna dell'intera fornitura, la Stazione appaltante provvederà alla verifica della regolare esecuzione e al rilascio del relativo certificato, ai sensi degli articoli 50, comma 7 e 116, comma 7 del Codice.

L'emissione della fattura da parte dell'affidatario è subordinata alla comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui sopra e alla conseguente autorizzazione alla fatturazione.

In caso di emissione della fattura antecedentemente alla comunicazione di autorizzazione, la Stazione appaltante richiederà all'affidatario l'emissione immediata di una **nota di accredito** corrispondente al valore della fattura.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., **previo accertamento della regolarità contributiva dell'affidatario**. I pagamenti avverranno entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, D.M. 3 aprile 2013, n. 55, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato D.M. n. 55/2013.

Si rende noto che la stazione appaltante è soggetta allo split-payment. Pertanto, laddove compatibile con la normativa vigente, la fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" in quanto all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario dall'Amministrazione.

La fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata e inviata a:

Denominazione	Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
Sede legale	Viale Paolucci 34, 30175 Marghera - Venezia
C.F.	80007580279
P.IVA	02392630279
codice IPA	SA369Z

Nella descrizione della fattura dovranno essere inoltre indicati i seguenti dati:

Fornitura di n. 1320 bustine idrosolubili monodose di integratori di sali minerali
CIG (che verrà comunicato con la lettera d'ordine)
Numero e data del Decreto di impegno (che verranno comunicati con la lettera d'ordine)

La mancata indicazione di CIG e numero e data del Decreto di impegno comporterà il rifiuto della fattura elettronica e la necessità di ri-emissione della fattura corretta.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità determinerà la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui alla Legge 136/2010.

Art. 15 - Penali

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario, verrà applicata una penale pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni; l'ammontare della penale non potrà superare il 10 (dieci) per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Gli importi relativi a detta penale saranno detratti in sede di liquidazione della fattura.

Non sarà motivo di applicazione di penalità l'eventuale ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione per cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario, a fronte della richiesta scritta e motivata dall'operatore economico trasmessa via pec, entro il termine di esecuzione contrattualmente previsto, all'indirizzo protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Salvo quanto previsto all'art. 122 del Codice in materia di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nelle ipotesi successivamente elencate:

- a. violazione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.;
- b. in caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, dei suoi dipendenti e collaboratori del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014;
- c. cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto;
- e. violazione degli obblighi di riservatezza;
- f. inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- g. per grave errore professionale o quando l'affidatario interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- h. per sopravvenuta perdita di uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
- i. per manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'incarico;
- j. subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto;
- k. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni che comporti l'applicazione delle penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- l. perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice;
- m. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso dell'affidamento;
- n. mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
- o. mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

pag. 8/14

I casi di cui sopra si intendono clausole risolutive espresse, pertanto, la risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC.

Ogni altra grave inadempienza, diverse da quelle sopra indicate, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie controdeduzioni.

La risoluzione dà diritto alla stazione appaltante a rivalersi sugli eventuali crediti contrattuali vantati dall'affidatario nei confronti della stessa e sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

La risoluzione dà altresì diritto alla stazione appaltante di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura in danno dell'affidatario, con addebito delle relative spese.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Art. 17 - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la verifica di regolarità.

L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, l'Amministrazione ha, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con

pag. 9/14

preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. n. 488/1999, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della L. n. 488/1999.

Art. 18 - Responsabilità e obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente documento, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'affidatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile Unico del Progetto (di seguito R.U.P.) e con il suo staff tecnico-amministrativo, che provvederà, per le proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le Linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni richieste durante il loro svolgimento, secondo quanto concordato al momento dell'incarico.

Nel caso di Studio Associato o Società è necessaria l'individuazione del nominativo del professionista geologo abilitato e regolarmente iscritto all'ordine professionale che dovrà sottoscrivere le relazioni oggetto della prestazione e che dovrà essere indicato in occasione della presentazione del preventivo/offerta.

Lo sviluppo delle indagini e la redazione delle relazioni di cui al presente affidamento devono essere condotti in modo da garantire i livelli di progettazione per l'appaltabilità dell'opera da realizzare e devono avvenire in conformità a quanto previsto dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023.

I servizi e le attività oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'affidatario e potranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari da effettuarsi presso la sede di esecuzione delle opere e gli Uffici della Stazione Appaltante.

Resta a completo carico dell'affidatario ogni onere organizzativo, consultivo e quant'altro necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dall'organizzazione della Stazione Appaltante.

Per l'espletamento dell'incarico, l'affidatario potrà avvalersi di collaboratori e consulenti per argomenti specifici, senza che ciò determini maggiorazioni dei compensi, nel rispetto di quanto previsto dal Codice. La Stazione Appaltante resta comunque estranea ai rapporti tra l'affidatario ed eventuali collaboratori e consulenti dello stesso.

L'affidatario garantisce che le prestazioni siano eseguite a perfetta regola d'arte secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti nel presente documento e siano conformi alla normativa vigente per la tipologia di incarico affidato.

L'affidatario dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge - particolarmente in ordine all'assunzione del personale, alle assicurazioni sociali e alla prevenzione contro gli infortuni sul lavoro - e dovrà mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da ogni responsabilità, o richiesta o molestia di sorta, sia in merito a quanto sopra, sia per quanto riguarda le prescrizioni impartite dalle leggi e dalle autorità competenti circa la fornitura affidata.

È a carico dell'affidatario e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza citate in ordine all'espletamento della fornitura.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri: strumentali, organizzativi e derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, i rischi relativi all'esecuzione dell'incarico di cui trattasi, nonché ad

pag. 10/14

ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nell'esecuzione contrattuale.

In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti della Stazione Appaltante.

L'affidatario assicura il rispetto delle norme a tutela dei diritti d'autore secondo le previsioni della Legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'affidatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra, in forma scritta, di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al presente articolo, della quale sia venuta a conoscenza.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al periodo precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 15 del presente Documento, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Art. 19 - Protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità perfezionato in data 09.10.2025, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/documents/10136/13816557/Protocollo_legalita_DGR_721_2025_Firmato_signed.pdf/bea11e6b-ff14-4a59-8c2c-29a757e6e954.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

È vietata all'affidatario la cessione del contratto. In caso di sostituzione dell'aggiudicatario da parte di un nuovo contraente per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, si applica l'art. 120 del Codice.

Art. 21 - Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle prestazioni nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione delle prestazioni la clausola che obbliga il subaffidatario o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al periodo precedente.

Art. 22 - Prevenzione interferenze illecite – Misure anticorruzione

L'affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice penale.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale.

Art. 23 - Ulteriori obblighi informativi

L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativo ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'affidatario si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione delle prestazioni a non celare alcuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 24 - Codice di comportamento dei dipendenti

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti approvato definitivamente dalla Giunta Regionale del Veneto con D.G.R. n. 1368 del 04.11.2025, consultabile sul Sito istituzionale della Regione del Veneto al seguente link: <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=569061>, pena la risoluzione del contratto.

Art. 25 - Accesso agli atti

Si rinvia all'art. 35 del Codice.

Art. 26 - Definizione delle controversie

Le eventuali vertenze tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia.

pag. 12/14

Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08 maggio 2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale con sede in Marghera – Venezia, Viale Paolucci, 34, e-mail protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it, PEC protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia; la casella e-mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679, è rinvenibile nel D.lgs. n. 36/2023 e nell'art. 56 della L.R. n. 27/2003.

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del contratto in oggetto. In caso di mancato conferimento dei dati, il soggetto economico verrà escluso dall'affidamento di cui in premessa.

Per procedere alla registrazione ed al successivo utilizzo del portale è necessario accedere all'Area Riservata tramite il sistema federato di Regione del Veneto e scegliere la propria credenziale SPID - CIE – CNS se operatore economico del territorio italiano; diversamente tramite account MyID di Regione del Veneto appositamente richiesto.

Per problemi di autenticazione (SPID, CIE, MyID ecc.) il punto di contatto è call.center@regione.veneto.it.

Per questioni legate al funzionamento e all'utilizzo dell'applicativo "Appalti Telematici" (APPTTEL) il punto di contatto è: sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza Operatori Economici" ed al telefono Call Center: +39 0422 26 7755 e-mail: service.appalti@maggioli.it.

I dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i seguenti dati personali comunicati in occasione dell'iscrizione al bando di gara (in seguito, "Dati" o "Dati Personali") inerenti al soggetto terzo partecipante al bando e/o inerenti soggetti terzi in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI):

- Dati identificativi e non sensibili del soggetto/i terzo/i partecipante/i alla gara d'appalto, del suo rappresentante legale e dei suoi dipendenti (in particolare, nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono, codice fiscale partita IVA, etc.);
- Dati giudiziari quali, ad esempio, il casellario giudiziale, i carichi pendenti e la certificazione antimafia del/dei rappresentante/i legale/i e dei suoi famigliari fino al 4° grado di parentela, solo laddove necessario ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e ai sensi della normativa antimafia.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Dati Personali sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche:

l'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali, in particolare per:

- la partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni determina l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante;
- l'esecuzione del contratto;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti.

l'adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali:

- l'ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), di appalti pubblici (D.lgs. 36/2023) e in materia antimafia (D.lgs. 159/2011), ovvero imposti dalle Autorità competenti;

l'adempimento a un compito di interesse pubblico, in particolare:

- la prevenzione e repressione di atti illeciti.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati personali forniti dagli Utenti/Operatori Economici attraverso APPTTEL saranno trattati da personale regionale autorizzato nonché dalla Ditta Maggioli S.p.A., Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE.

4. Conservazione dei Dati

I Dati Personali vengono conservati per il tempo necessario all'adempimento delle finalità di cui sopra e comunque per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa dell'Ente – DGR n. 778 dell'8 giugno 2018, modificata dal DDR n. 232 del 24 ottobre 2022 della Direzione Acquisti e AA.GG. – e alle Leggi e ai Regolamenti in materia.

5. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali Dati comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire con le procedure per l'affidamento di appalti e l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante.

6. Accesso ai Dati

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:

dipendenti e/o collaboratori del delegato, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema;

enti, società e/o soggetti terzi (ad esempio istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del delegato, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

7. Comunicazione e diffusione dei Dati

I Dati possono essere comunicati, anche senza previo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali (province e/o comuni), commissioni tributarie provinciali, su loro espressa richiesta, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.

Infine, i dati potranno essere diffusi, senza previo consenso, in ottemperanza agli obblighi di legge statuiti per finalità di trasparenza (d.lgs. 33/2013) e/o per obblighi di pubblicità legale.

8. Trasferimento dei Dati

I Dati non saranno diffusi né trasferiti in paesi extra UE.

9. Diritti dell'interessato

All'operatore economico competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere ai punti di contatto sopra riportati l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente o di adire le opportune sedi giudiziarie.

pag. 14/14

Art. 28 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D.lgs. 36/2023 e alla normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici e affidamenti, fatte salve le disposizioni in materia contenute nel Codice civile.

Firma SETTIN TOMMASO
Data 10-07-2026